

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 985

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAMBRONI, DE MARZI, LAFORGIA, URSO, MERENDA, BOVA, DAGNINO

Presentata il 18 febbraio 1964

Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro dello sviluppo equilibrato, posto come fine della politica economica dello Stato nel prossimo quinquennio, l'artigianato, considerato come uno dei fattori di stabilizzazione della nostra economia e di diffusione dello sviluppo produttivo, assume particolare importanza poiché trattasi di un settore le cui energie imprenditoriali sono ancora per gran parte allo stato potenziale e, quindi, suscettibili di dar vita a più ampie intraprese economiche.

Di qui la necessità di favorire un vasto inserimento dell'artigianato nella dinamica dello sviluppo economico, inserimento che potrà essere realizzato attraverso un più alto impiego di capitali nelle aziende artigiane, sì da migliorare il rapporto capitale-lavoro che, riferito alle caratteristiche gestionali delle imprese interessate ed all'evoluzione dell'economia, è attualmente, con particolare riguardo a talune zone, molto basso.

Infatti, la precarietà della situazione finanziaria delle imprese artigiane, affermata dalla limitatezza delle strutture aziendali in cui il fenomeno dell'autofinanziamento assume proporzioni assolutamente modeste e, talvolta, nulle rispetto al volume della produzione, non consente alle imprese medesime di migliorare il rapporto capitale-lavoro in relazione al progresso tecnologico.

La politica finanziaria fin qui svolta ha avuto un indubbio peso sulla evoluzione produttivistica del settore, tanto che esso ha potuto partecipare, sia pure in misura limitata, al processo di industrializzazione del Paese. Purtuttavia, la suddetta politica ha interessato solo una parte delle imprese artigiane suscettibili di sviluppo, e ciò a ragione sia delle modeste disponibilità finanziarie degli Istituti di intervento, sia, con particolare riferimento alla politica creditizia, del fatto che l'accesso alle fonti esterne di finanziamento è stato frenato dalle onerose condizioni di garanzia che hanno caratterizzato le concessioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

La politica creditizia ha svolto negli ultimi anni un ruolo fondamentale nella evoluzione del settore, tanto che i problemi relativi alle disponibilità finanziarie della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono stati affrontati ed in parte risolti con la recente approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge che eleva a 45,5 miliardi il fondo di dotazione della Cassa stessa.

Purtuttavia, una politica creditizia che si espliciti in tutta la sua ampiezza e consenta a tutte le forze produttive artigianali di conseguire mutamenti di strutture e di tecniche produttive, richiede che vengano superate le

difficoltà che le imprese incontrano nell'accedere al credito artigiano. Questa nuova politica creditizia dovrà, però, tener ben presenti le conseguenze negative che deriverebbero da un ulteriore aumento della spesa pubblica ed a questo fine è necessario che essa si attui al minimo costo sociale.

Sulla base di questi principi, cercando di evitare che le modificazioni all'attuale legislazione del credito agevolato alle imprese artigiane possano pregiudicare la più ampia possibilità di intervento assicurata dal disegno di legge recentemente approvato, e tenendo conto delle reali necessità finanziarie del settore artigiano, ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi alcune proposte che, oltre a rappresentare una soluzione organica ed articolata dei suddetti problemi, potranno costituire per l'artigianato italiano e per l'apparato produttivo nazionale la base per un ulteriore ed effettivo progresso.

Con l'articolo 1 si prevede la costituzione di un Fondo centrale di garanzia per le operazioni di credito a medio termine concesse a favore delle imprese artigiane. La garanzia sussidiaria del 70 per cento riguarda le operazioni garantite soltanto dal valore cauzionale degli impianti artigianali e, eventualmente, dei beni extra aziendali del titolare dell'impresa o del suo nucleo familiare, con esclusione, quindi, delle operazioni garantite da terzi. Ciò varrà a potenziare notevolmente la capacità di garanzia del patrimonio dell'impresa artigiana.

Nell'articolo 2 si stabiliscono le dotazioni finanziarie del Fondo che sono costituite: da un contributo *una tantum* dell'1 per cento a carico dell'impresa beneficiaria (corrispondente, secondo calcoli effettuati, a circa un terzo del costo della garanzia sussidiaria); da un contributo dello Stato di lire 200 milioni che, come si specifica nell'articolo 9, sarà reperito in bilancio con la corrispondente riduzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, dello stanziamento di lire 950 milioni per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle

produzioni artigiane (addivenendosi così ad una maggiore qualificazione produttivistica della spesa pubblica); da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti (secondo la modifica apportata con il successivo articolo 7); da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Con l'articolo 3 si dettano le norme per l'amministrazione e la gestione del Fondo, mentre con il successivo articolo 4 si prevedono le necessarie esenzioni fiscali che ne condizionano il funzionamento.

Al fine di adeguare, poi, la vigente legislazione alle necessità creditizie del settore artigiano, si è previsto con l'articolo 5 di elevare l'aliquota dei finanziamenti agevolati destinati alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti dal 20 per cento al 30 per cento del valore attuale degli impianti per le imprese che non beneficiano o non hanno beneficiato di prestiti di impianto e dal 20 per cento al 40 per cento per le altre, imponendo tuttavia, un limite di durata inferiore ai 36 mesi. Tale limite è una logica conseguenza dell'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1228, in base alla quale si ricava che le operazioni di credito a breve termine (quali sono quelle destinate alla formazione di scorte) debbano avere, appunto, durata minore di tre anni.

Con l'articolo 6, oltre a precisare che il fido massimo concedibile ad una stessa impresa artigiana non comprende il credito destinato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti ed a stabilire che l'importo di tale credito non può superare i tre milioni di lire, si prevede che per le imprese artigiane costituite in forma cooperativa il fido massimo debba essere proporzionato al numero dei soci che partecipano, personalmente e professionalmente, al lavoro della impresa.

Infine, con l'articolo 8 si estendono la durata e l'efficacia dei privilegi previsti dall'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, concesse, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazioni, entro l'importo del valore cauzionale degli impianti artigianali ed eventualmente dei beni extra-aziendali di proprietà del titolare dell'impresa artigiana sovvenzionata o dei componenti il suo nucleo familiare, e nei limiti di fido massimo di cui all'articolo 34 della stessa legge 25 luglio 1952, n. 949.

La garanzia sussidiaria prevista nel comma precedente si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperienza delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La garanzia sussidiaria non si applica alle operazioni di credito garantite da terzi estranei al nucleo familiare del titolare dell'impresa artigiana sovvenzionata ed ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

Il beneficio della garanzia sussidiaria di cui al presente articolo non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito.

ART. 2.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dell'1 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti assistiti dalla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

b) da un contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni;

c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

ART. 3.

Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonché dal direttore generale della Cassa medesima; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero per l'industria e commercio; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; da un membro del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, designato dal Consiglio stesso, in rappresentanza delle categorie artigiane.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

ART. 4.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali, e l'imposta generale sull'entrata.

ART. 5.

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19

dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 40 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 6.

All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:

« In tale fido massimo non è compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale, in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di lire tre milioni.

In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa è fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima ».

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al dieci per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al venti per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita ».

ART. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 2672 del codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952 n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956 n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

ART. 9.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.